Legge federale sulla Banca nazionale svizzera

Modificazione del 15 dicembre 1978

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 1978 1), decreta:

ĭ

La legge federale del 23 dicembre 1953 ²⁾ sulla Banca nazionale svizzera è modificata come segue:

Titolo

Legge sulla Banca nazionale (LBN)

Preambolo

visti gli articoli 31 quinquies, 39 e 64 bis della Costituzione federale;

Art. 1 cpv. 1

¹ Il diritto esclusivo di emettere biglietti di banca è conferito dalla Confederazione a una banca centrale di emissione, denominata:

«Schweizerische Nationalbank»,

«Banque nationale suisse»,

«Banca nazionale svizzera».

«Bança naziunala svizra».

Art. 2 cpv. 2 e 3

¹ Il Consiglio federale e la Banca nazionale si informano sulle loro intenzioni e si concertano prima di prendere importanti provvedimenti di politica congiunturale e monetaria.

¹⁾ FF 1978 I 749

²⁾ RS 951.11

³ La Banca nazionale adempie inoltre i compiti che la Confederazione le affida nel servizio della tesoreria e della moneta, nell'amministrazione dei capitali e dei titoli, nell'investimento dei fondi della Confederazione, nell'amministrazione del debito pubblico e nell'emissione di prestiti.

Art. 14 ingresso e n. 1, 2, 2 bis, 3, 4, 6 e 14

La Banca nazionale è autorizzata a compiere le operazioni seguenti:

1. Sconto

- di effetti cambiari e di assegni bancari (chèques) sulla Svizzera, recanti almeno due firme ciascuna delle quali offra garanzia di solvibilità,
- di rescrizioni della Confederazione (buoni del tesoro),
- di rescrizioni dei Cantoni e dei Comuni, girate da una banca,
- di obbligazioni svizzere che possano essere ammesse come pegno e di crediti iscritti nel Libro del debito della Confederazione.

La scadenza dei valori ammessi allo sconto non deve superare sei mesi;

2. Compera e vendita

- di buoni del tesoro e di obbligazioni della Confederazione e di crediti iscritti nel Libro del debito della Confederazione, di obbligazioni di Cantoni e di banche cantonali a' sensi della legge federale su le banche e le casse di risparmio ¹⁾.
- di obbligazioni fondiarie delle centrali svizzere di emissione di obbligazioni fondiarie, di obbligazioni facilmente realizzabili di altre banche svizzere e di Comuni;
- 2. bis Emissione e riscatto, per proprio conto, di buoni fruttiferi d'interesse per una durata massima di due anni, se richiesto dalla politica d'intervento monetario;

3. Compera e vendita

- di effetti cambiari e di assegni bancari (chèques) sull'estero, con scadenza non superiore a sei mesi, recanti almeno due firme, ciascuna delle quali offra garanzia di solvibilità,
- di obbligazioni facilmente realizzabili di Stati esteri, di organizzazioni internazionali o di banche estere, con scadenza fino a dodici mesi, di altri averi sull'estero con scadenza fino a dodici mesi;
- 4. Anticipazioni in conti correnti fruttiferi, con termine di disdetta di dieci giorni al massimo e garantiti con la costituzione in pegno di obbligazioni svizzere, di crediti iscritti nel Libro del debito della Confederazione, di effetti scontabili e di oro (anticipazioni su pegno). Le azioni e le quote sociali non sono ammesse come pegno;

- Accettazione di fondi in deposito, non rimunerati; unicamente i fondi della Confederazione, quelli del personale e delle istituzioni previdenziali della Banca nazionale, nonché i redditi provenienti da titoli gestiti per conto di terzi possono fruttare interesse;
- 14. Compera e vendita di mezzi di pagamento internazionali.

Art. 15 cpv. 1

¹ La Banca nazionale accetta pagamenti per conto della Confederazione e ne esegue sino a concorrenza del conto attivo di questa presso la Banca. Essa assume inoltre la custodia e l'amministrazione dei titoli e dei valori che le sono consegnati da servizi federali. Essa tiene il Libro del debito della Confederazione, in nome e per mandato di questa. La Banca nazionale svolge quest'attività gratuitamente per conto della Confederazione.

Art. 16 cpv. 2

² Essa pubblica lo stato del suo attivo e del suo passivo al 10, al 20 e all'ultimo giorno di ogni mese.

IIa. Riserve minime

Art. 16a

- ¹ La Banca nazionale, per adeguare la massa monetaria alle esigenze poste da un'evoluzione equilibrata della congiuntura, può obbligare le banche a costituire riserve minime presso di lei.
- ² Sono considerati banche gli istituti assoggettati alla legge federale su le banche e le casse di risparmio ¹⁾.
- ³ Le banche che non raggiungono una certa somma di bilancio possono essere liberate dall'obbligo di costituire riserve minime.

Art. 16h

- ¹ Le riserve minime sono averi infruttuosi e indisponibili depositati dalle banche presso la Banca nazionale. Tali riserve non sono computate nella liquidità secondo la legislazione bancaria.
- ² La Banca nazionale le determina in base ai depositi in banca.

¹⁾ RS 952.0

Art. 16c

¹ Le riserve minime si determinano in base alla situazione e all'aumento delle seguenti poste passive del bilancio (depositi in banca); esse non possono superare le aliquote seguenti:

	In per cento	
	della situazione	dell'aumento
Impegni in banca a vista e a termine in quanto l'istituto creditore non debba versare riserve minime alla Banca nazionale	12	40
Creditori a vista	12	40
Creditori a termine	9	30
Depositi a risparmio, libretti di deposito e d'in-		
vestimento	2	5
Buoni di cassa di durata inferiore a 5 anni	2	5

² Le riserve minime calcolate sui depositi in banca di creditori domiciliati all'estero possono essere aumentate fino al doppio delle aliquote massime stabilite nel capoverso precedente.

Art. 16d

³ Talune poste del bilancio o taluni elementi di esse, segnatamente gli impegni in valuta estera e i depositi di creditori domiciliati all'estero, possono essere gravati da saggi diversi o esentati dal prelievo.

⁴ Gli impegni fiduciari delle banche rientrano nel calcolo delle riserve minime.

⁵ Le riserve minime possono essere prelevate in base alla situazione e all'aumento oppure soltanto in base all'una o all'altro.

⁶ La Banca nazionale stabilisce le date di riferimento per il calcolo dell'aumento dei depositi. Nessuna data di riferimento può essere anteriore di più di tre mesi a quella in cui è stato deciso il prelievo delle riserve minime.

¹ La Banca nazionale può decidere, per il calcolo delle riserve minime, che i crediti in valuta estera sull'estero e il loro aumento sono deducibili dai depositi esteri in valuta estera e dal loro aumento.

² I depositi di creditori domiciliati in Svizzera sono parificati ai depositi esteri quando sono effettuati per conto di terzi domiciliati all'estero.

Art. 16e

- ¹ Il calcolo delle riserve minime è rifatto periodicamente.
- ² La Banca nazionale stabilisce i termini concessi alle banche per presentare il conteggio delle riserve minime e per effettuarne il versamento.
- ³ Per evitare rigori in singoli casi, la Banca nazionale può attenuare l'obbligo di costituire riserve minime. Le sue decisioni sono definitive.

Art. 16f

- ¹ Se una banca non costituisce le riserve minime prescritte, la Banca nazionale ordina, con decisione formale, il versamento della somma mancante e di un interesse moratorio per il periodo dalla scadenza al pagamento; tale interesse può superare al massimo del 5 per cento quello ufficiale per le anticipazioni su pegno.
- ² Per circostanze speciali, la Banca nazionale può, invece di ordinare il versamento della somma mancante, riscuotere un interesse che superi al massimo del 6 per cento quello ufficiale per le anticipazioni su pegno.

IIb. Controllo delle emissioni

Art. 16g

- ¹ Per evitare un'eccessiva sollecitazione del mercato monetario e dei capitali, il Consiglio federale può sottoporre ad autorizzazione l'emissione pubblica, per conto di residenti, di rescrizioni e di riconoscimenti di debito di qualsiasi tipo, segnatamente di prestiti obbligazionari e di buoni di cassa, nonché d'azioni e di buoni di godimento e altre cartevalori analoghe.
- ² La Banca nazionale stabilisce la somma complessiva delle emissioni autorizzate durante un determinato periodo.
- ³ Se è contestato l'obbligo di autorizzazione di un'emissione, la Banca nazionale lo stabilisce con decisione formale.

Art. 16h

- ¹ Una commissione di 9 a 11 membri, nominata dal Consiglio federale, decide su ogni domanda, entro i limiti della somma complessiva stabilita. La commissione è presieduta da un membro della direzione generale della Banca nazionale.
- ² La commissione tiene conto delle disparità nell'evoluzione economica delle diverse regioni del Paese.
- ³ Le decisioni della commissione sono definitive.

IIc. Fondi di provenienza estera

Art. 16i

- ¹ Se l'evoluzione equilibrata della congiuntura è perturbata o rischia d'esserlo in seguito a un afflusso eccessivo di fondi dall'estero, il Consiglio federale può:
 - limitare o vietare la rimunerazione degli averi in franchi svizzeri custoditi in banche svizzere da non residenti e ordinare che su detti averi sia riscossa e versata alla Confederazione una provvigione; questi provvedimenti possono essere applicati per analogia ai conti correnti postali dei non residenti;
 - 2. limitare le operazioni a termine sulle divise con i non residenti;
 - 3. limitare o vietare l'acquisto di titoli svizzeri da parte di non residenti;
 - sottoporre le persone domiciliate in Svizzera all'obbligo di autorizzazione per raccogliere fondi all'estero;
 - prescrivere alle banche svizzere di equilibrare le loro posizioni in valuta estera;
 - 6. limitare l'importazione di biglietti di banca esteri;
 - autorizzare la Banca nazionale a concludere operazioni a termine sulle divise, con scadenza fino a 24 mesi.
- ² La Banca nazionale è incaricata dell'applicazione dei provvedimenti. Essa emana le disposizioni d'esecuzione.
- ³ Il Consiglio federale può ordinare che uffici federali e cantonali cooperino alla vigilanza e all'esecuzione.

IId. Obbligo d'informare e controllo

Art. 16k

- ¹ Le persone e le società assoggettate alle prescrizioni emanate in virtù delle sezioni IIa a IIc della presente legge devono fornire alla Banca nazionale e agli altri servizi competenti le dichiarazioni e le informazioni necessarie all' esecuzione, mettere a disposizione i documenti relativi e consentirne la verifica in loco.
- ² Gli organi di revisione previsti dalla legislazione bancaria accertano, all'atto della revisione e nel relativo rapporto, l'osservanza delle prescrizioni, segnatamente l'esattezza delle dichiarazioni alla Banca nazionale. La Banca nazionale può affidare controlli speciali agli organi di revisione bancari o, in casi speciali, anche ad altri revisori. I revisori, se costatano infrazioni alle prescrizioni o dichiarazioni inesatte, ne informano la Banca nazionale e la Commissione federale delle banche.

- ³ La Banca nazionale assume le spese dei controlli da essa ordinati. Se vi è stata infrazione alle prescrizioni, la Banca nazionale ha diritto di regresso.
- ⁴ Le dichiarazioni, i documenti, le informazioni e gli accertamenti fatti all'atto di verifiche in loco sono tenuti segreti.

Art. 17 cpv. 2 Abrogato

Art. 19

¹ Il controvalore dei biglietti in circolazione deve essere rappresentato: da monete e verghe d'oro;

da effetti cambiari e assegni bancari (chèques) sulla Svizzera e sull'estero e da averi sull'estero con scadenza non superiore a sei, rispettivamente dodici mesi (art. 14 n. 1 e 3);

da buoni del tesoro e da obbligazioni della Confederazione, da crediti iscritti nel Libro del debito della Confederazione, da obbligazioni di Cantoni e di banche cantonali a' sensi della legge federale su le banche e le casse di risparmio 1), da obbligazioni fondiarie delle centrali svizzere di emissione di obbligazioni fondiarie e da obbligazioni facilmente realizzabili di altre banche svizzere e di Comuni, con scadenza non superiore a due anni;

da anticipazioni su pegno giusta l'articolo 14 numero 4; da mezzi di pagamento internazionali.

² La copertura aurea deve ascendere al 40 per cento almeno dei biglietti in circolazione.

Art. 43 cpv. 1 n. 12 e 13 e cpv. 2 e 3

- ¹ Oltre alla vigilanza generale su l'andamento e la direzione degli affari, il consiglio della banca è incaricato:
 - 12. di decidere sul limite di fido ai clienti quando ciò non rientri nella competenza regolamentare del comitato della banca e della direzione generale;
 - 13. di approvare la compera e la vendita di beni immobili e di accordare crediti per l'esecuzione di progetti edilizi e d'investimenti d'esercizio se la decisione non rientra nella competenza regolamentare del comitato della banca e della direzione generale.

² Abrogato

¹⁾ RS 952.0

³ Il consiglio della banca decide a maggioranza dei voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 48 cpv. 3

³ Il comitato della banca si riunisce quando è necessario, di regola almeno una volta al mese. Per la validità delle sue deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei membri. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 49 cpv. 1, 3 e 5

- ¹ Il comitato esamina preliminarmente tutti gli affari trattati dal consiglio della banca. È consultato per la determinazione del tasso ufficiale di sconto e delle anticipazioni su pegno.
- ³ Esso approva il limite di fido ai clienti, le compere e le vendite di beni immobili, i progetti edilizi, gli investimenti d'esercizio e le spese amministrative che rientrano nella sua competenza regolamentare.
- ⁵ Il comitato, sentita la direzione generale, nomina i direttori delle sedi, i direttori aggiunti, i vicedirettori, i capidivisione, i procuratori e i mandatari commerciali della banca. Esso ne fissa gli stipendi.

Art. 50 cpv. 1 e 1 bis

- ¹ Presso le sedi e le succursali sono istituiti comitati locali di tre membri, nominati dal consiglio della banca per un periodo amministrativo di quattro anni e scelti preferibilmente nelle cerchie economiche della loro regione.
- ¹ bis I comitati locali danno il loro parere sul limite di fido ai clienti e controllano periodicamente gli effetti scontati e le anticipazioni su pegno della loro sede o succursale. Essi esaminano con il direttore la situazione economica nella loro regione e i riflessi della politica dell'istituto d'emissione.

Art. 52 cpv. 1

¹ La direzione generale è l'autorità esecutiva superiore della banca. Con riserva degli articoli 43 e 49, essa adotta in conformità dei regolamenti i provvedimenti atti ad adempiere i compiti e a conseguire gli scopi della Banca nazionale. In particolare, stabilisce il tasso ufficiale di sconto e delle anticipazioni su pegno, le riserve minime, l'ammontare complessivo delle emissioni autorizzate e le disposizioni d'esecuzione concernenti i provvedimenti per contenere l'afflusso di fondi stranieri.

Art. 53 cpv. 1, 4 e 5

¹ La direzione generale si compone di tre membri, assistiti, presso le sedi, da supplenti e direttori.

- ⁴ Gli affari sono ripartiti fra i tre dipartimenti (art. 3 cpv. 3). I dipartimenti di Zurigo dirigono le operazioni di sconto, delle anticipazioni su pegno, delle divise estere, del servizio banco-giro, degli studi economici, del servizio giuridico e del personale e del controllo. Il Dipartimento di Berna è incaricato dell'emissione dei biglietti, della gestione dell'oro, dell'incasso e delle operazioni con la Confederazione, le Ferrovie federali e l'Azienda delle PTT.
- ⁵ I direttori esercitano le loro funzioni secondo le decisioni e istruzioni della direzione generale.

Art. 56

I membri della direzione generale, i loro supplenti, i direttori delle sedi e delle succursali e i direttori aggiunti non possono far parte né dell'Assemblea federale né di un governo cantonale, né del consiglio della banca.

Art. 57 cpv. 2

² Il comitato della banca può, per gli affari correnti, prevedere deroghe.

Art. 63 ingresso, n. 2 lett. l e n. 3

Le attribuzioni costituzionali di collaborazione e vigilanza della Confederazione sono esercitate:

- 2. dal Consiglio federale:
 - 1. mediante le sue competenze per provvedimenti importanti di politica congiunturale e monetaria giusta l'articolo 2 capoverso 2.
- 3. Abrogato

Art. 65a

- Chiunque, contrariamente alle prescrizioni emanate dal Consiglio federale o dalla Banca nazionale in virtù della presente legge:
 - a. emette pubblicamente senza autorizzazione, per conto di residenti, rescrizioni o obbligazioni di qualsiasi tipo, azioni, buoni di godimento o altre cartevalori analoghe;
 - b. rimunera averi espressi in franchi svizzeri di non residenti o si astiene dal riscuotere o versare le provvigioni su tali averi;
 - c. realizza con non residenti operazioni non autorizzate su divise, a termine, o su titoli,
 - d. raccoglie senza autorizzazione fondi all'estero;
 - e. non equilibra le proprie posizioni in valuta estera;
 - f. importa biglietti di banca esteri per un ammontare superiore a quello autorizzato,

è punito con la detenzione sino a sei mesi o con la multa sino a 200 000 franchi.

 Se l'infrazione è stata commessa per negligenza, la pena è della multa fino a 100 000 franchi.

Art. 65h

- 1. Chiunque, contrariamente alle prescrizioni della presente legge:
 - a. non ottempera all'obbligo di fornire dichiarazioni e conteggi, di dare informazioni e produrre i libri e i giustificativi contabili oppure dà indicazioni inesatte o incomplete;
 - b. rende difficile, ostacola o impedisce un controllo ufficiale, segnatamente quello della contabilità;
 - c. viola, all'atto della revisione o dell'allestimento del rapporto di revisione, gli obblighi che, in virtù della presente legge o delle disposizioni d'esecuzione, gli incombono nella sua qualità di organo di revisione riconosciuto, segnatamente dando nel rapporto indicazioni false o sottacendovi fatti importanti,
 - è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 200 000 franchi.
- Se l'infrazione è stata commessa per negligenza, la pena è della multa fino a 100 000 franchi.
- 3. In caso di infrazione giusta il numero 1 lettera b, è riservata l'azione penale per violazione dell'articolo 285 del Codice penale svizzero 1).

Art. 65c

Il Consiglio federale può prevedere l'arresto o la multa fino a 200 000 franchi per le infrazioni alle disposizioni d'esecuzione da esso emanate, salvo che sia applicabile l'articolo 65a.

Art. 65d

- Le infrazioni di cui agli articoli 65a a 65c sono perseguite e giudicate dal Dipartimento federale delle finanze e delle dogane conformemente alle disposizioni procedurali della legge sul diritto penale amministrativo ²⁾.
 Il titolo secondo della Legge sul diritto penale amministrativo ²⁾ è applicabile.
 - Se la Banca nazionale è a conoscenza di siffatte infrazioni, ne informa senza indugio il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane.
- Il perseguimento delle contravvenzioni si prescrive in cinque anni. In caso d'interruzione della prescrizione, il termine ordinario non può essere superato di più della metà.

¹⁾ RS 311.0

²⁾ RS 313.0

IX. Rimedi di diritto e esecutività

Art. 68a

- ¹ Le decisioni della Banca nazionale rese in virtù degli articoli 16f, 16g capoverso 3, 16i e 16k della presente legge o in virtù delle relative disposizioni d'esecuzione possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
- ² Le decisioni della Banca nazionale cresciute in giudicato sono parificate alle sentenze esecutive dei tribunali giusta l'articolo 80 della legge federale sull' esecuzione e il fallimento ¹⁾.

II

- ¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 15 dicembre 1978 Consiglio degli Stati, 15 dicembre 1978

Il presidente: Generali Il presidente: Luder Il segretario: Zwicker Il segretario: Sauvant

Data di pubblicazione: 27 dicembre 1978 ²⁾ Termine di referendum: 27 marzo 1979

¹⁾ RS 281.1

²⁾ FF 1978 II 1631

Legge federale sulla Banca nazionale svizzera Modificazione del 15 dicembre 1978

In Bundesblatt
Dans Feuille fédérale

In Foglio federale

Jahr 1978

Année Anno

Band 2

Volume Volume

Heft 52

Cahier Numero

Geschäftsnummer ___

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 27.12.1978

Date Data

Seite 1629-1639

Page Pagina

Ref. No 10 112 735

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.